
Lavoratori salvaguardati o esodati

Come ben sanno gli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14 della Legge 214/2011 le nuove norme della Riforma Fornero in tema di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità non si applicano ad alcune categorie di lavoratori.

Si tratta dei cosiddetti lavoratori salvaguardati (o esodati) cioè coloro che avevano lasciato il lavoro nella speranza di accedere entro pochi anni alla pensione.

Per questi soggetti il governo ha stanziato un plafond di risorse per permettergli di mantenere eccezionalmente la vecchia disciplina.

Per la tutela di questi lavoratori "salvaguardati" sono stati approvati 3 distinti provvedimenti normativi che tuteleranno, dapprima 65.000 lavoratori, successivamente altri 55.000 e, infine, ulteriori 10.130.

I primi 65 mila

Il primo provvedimento di tutela è garantito dal Decreto Interministeriale del 1° giugno 2012 che offre la salvaguardia ad un numero pari a 65mila lavoratori. Essi sono stati suddivisi nelle seguenti 7 categorie:

- Soggetti in mobilità ordinaria: *n. 25.590 interessati;*
- Soggetti in mobilità lunga: *n. 3.460 interessati ;*
- Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di settore: *n. 17.710 interessati ;*
- Autorizzati ai versamenti volontari: *n. 10.250 interessati ;*
- Soggetti interessati all'esonero (P.I.): *n. 950 interessati;*
- Genitori di disabili in congedo: *n. 150 interessati*
- Lavoratori cessati a seguito di accordo con il datore di lavoro: *n. 6.890 interessati.*

1) **Mobilità Ordinaria** - Entrano nella tutela i soggetti in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali stipulati ante 4.12.11. I lavoratori in questione devono inoltre aver cessato l'attività lavorativa al 4.12.2011 e devono perfezionare i requisiti per l'accesso a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

2) **Mobilità Lunga** - Accedono i soggetti in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11 con cessazione dell'attività lavorativa al 4.12.2011.

In sostanza, il DM escluderebbe dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto entro il 4 dicembre scorso, a quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Nella realtà, la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro al 4.12.11 è sempre verificata, tenuto conto del fatto che gli ultimi collocamenti in mobilità lunga risalgono al 31 dicembre 2007, sulla base della L. 296/06. Pertanto, tutti i lavoratori che si trovano in mobilità lunga dovrebbero rientrare nella salvaguardia dai nuovi requisiti, prevista dal DM.

3) Fondi Solidarietà - Accedono alla salvaguardia i lavoratori che abbiano stipulato accordi per il collocamento a carico dei fondi di solidarietà di settore entro il 4.12.11. Devono essere inoltre titolari della prestazione straordinaria al 4.12.11, oppure da data successiva. In quest'ultimo caso, l'accesso alla stessa deve essere stato autorizzato dall'Inps e inoltre rimangono a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino al compimento del 62° anno di età.

I settori interessati dalla norma riguardano i lavoratori bancari, gli esattoriali e i postali

4) Contributori Volontari - Accedono alla salvaguardia i soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ante 4.12.11 a condizione che maturino i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso a pensione prima dell'entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013. Questo significa che può avvalersi della salvaguardia il :

- lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
- lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
- lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.

Inoltre, a condizione che:

- non abbiano ripreso l'attività lavorativa dopo l'autorizzazione alla contribuzione volontaria;
- abbiano almeno un contributo volontario accreditato, o accreditabile, alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 (6.12.11).

5) Esonerati dal Servizio - Accedono alla salvaguardia i soggetti esonerati dal servizio alla data del 4.12.11. Riguarda esclusivamente i lavoratori del Pubblico Impiego.

6) Congedo - Accedono alla salvaguardia i lavoratori in congedo straordinario al 31.10.11 ex DLgs 151/01 per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionino il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di anzianità (40 anni) entro due anni dalla data di inizio del congedo.

7) Cessati dal servizio - Accedono infine alla salvaguardia i lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali (c.d. "cessati dal servizio"). I lavoratori in questione devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; devono maturare i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l'accesso a pensione prima dell'entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013. Questo significa che:

- lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
- lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013

- lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.

La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie inviate alle Direzioni Territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti.

Gli altri 55 mila

Con decreto ministeriale firmato dal Ministro dell'Economia e Finanze e dal Ministro del Lavoro – ma non ancora pubblicato, ad oggi, sulla Gazzetta Ufficiale – vengono fissate le modalità di attuazione dell'art.22, c.1, DL 95/2012 (il provvedimento sulla cosiddetta "Spending review").

Il decreto definisce sia il contingente numerico degli ulteriori 55.000 lavoratori - salvaguardati dai nuovi requisiti di accesso alla pensione introdotti dalla L.214/11 sia le caratteristiche di accesso alla norma di salvaguardia, per ciascuna tipologia di lavoratori interessati.

Con l'aggiunta delle suddette 55.000 unità alle precedenti 65.000, il numero dei potenziali salvaguardati sale, pertanto, a 120.000

Ecco i soggetti che ne potranno beneficiare.

1) Destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali (40.000 interessati) in presenza di

- accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.11 (anche se non cessati e non collocati in mobilità al 4.12.11)
- maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità

2) Interessati a fondi di solidarietà di settore (1.600 interessati) in presenza di

- accordo per diritto all'accesso al Fondo al 4.12.11 (anche se a tale data non ancora cessati e non ancora titolari della prestazione straordinaria)
- permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età

3) Autorizzati ai VV • autorizzazione ante 4.12.11 (7.400 interessati) in presenza di

- non ripresa attività lavorativa dopo autorizzazione
- almeno 1 contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.11
- decorrenza della pensione entro il 6.12.14

4) Lavoratori esodati (accordi individuali e collettivi) (6.000 interessati) in presenza di

- cessazione rapporto di lavoro entro il 31.12.11
- non rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
- decorrenza della pensione entro il 6.12.14
- presentazione della domanda di accesso al beneficio alla DTL entro 120 gg. dalla pubblicazione del DM in G.U.

Gli ulteriori 10.130

Con un'apposita norma (art.8, comma 11) della Legge di stabilità per il 2013 sono stati aggiunti ai "salvaguardati" altri 10.130 lavoratori.

Essi sono i :

- lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi siglati in sede governativa o non governativa entro il 31/12/2011 e che perfezionano i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell'indennità stessa o comunque entro il 31/12/2014.
- lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 4/12/2011, che maturano la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014, con almeno un contributo accreditabile entro il 6/12/2011, anche se successivamente abbiano svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato per un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro.
- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30/06/2012, in conseguenza ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31/12/2011, anche se successivamente al 30/06/2012 hanno svolto attività di lavoro non a tempo indeterminato ma con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7.500 euro, a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6/12/2014.

I 65 mila

Lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, Legge 214/D.l. 1° giugno 2012

<p>MOBILITA' ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni 25.590 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accordi sindacali anteriori al 4/12/2011 • Data cessazione attività entro il 4/12/2011 • Perfezionamento requisiti (finestra esclusa) entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (<i>i periodi di sospensione della mobilità successivi al 24/07/2012 non saranno ritenuti validi ai fini del prolungamento</i>)
<p>MOBILITA' LUNGA Lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223) 3.460 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accordi sindacali collettivi anteriori al 4/12/2011 • Data cessazione attività entro il 4/12/2011
<p>TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore (Es. bancari) 17.710 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari di assegno straordinario al 4/12/2011 • Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'INPS, <u>fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età</u>
<p>PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 10.250 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • non rioccupati dopo l'autorizzazione • con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 • decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
<p>Presentazione domanda di accesso al beneficio alla DTL entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in GU del DM ossia 21/11/2012</p>	
<p>ESONERATI lavoratori pubblici che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio 950 soggetti</p>	<p>Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011</p>
<p>IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che al 31/10/2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave . 150 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In congedo al 31/10/2011 • beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo

LAVORATORI ESODATI

con rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:

- per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile
- per accordi collettivi di incentivo all'esodo

6.890 soggetti

- Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi)
- Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
- Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

I 55 mila

Lavoratori di cui all'articolo 22 decreto Legge n.95/2012 Criteri per la definizione della platea

<p>MOBILITA' ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni</p> <p>40.000 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. • La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 4/12/2011 (termine dei 65.000) • Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (esclusa la finestra).
<p>MOBILITA' LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. • La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 4/12/2011 (termine dei 65.000)
<p>TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore</p> <p>1.600 soggetti</p>	<p>Aumentati di 1.600 soggetti i potenziali titolari di assegno straordinario diventati titolari dell'assegno da data successiva al 4 dicembre 2011, per accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, <u>fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.</u></p>
<p>PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011</p> <p>7.400 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione antecedente al 4/12/2011 • non rioccupati dopo l'autorizzazione • con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 • <u>decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014</u>
<p>Presentazione domanda di accesso al beneficio alla DTL entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in GU del DM (non ancora pubblicato)</p>	
<p>LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SI È RISOLTO ENTRO IL 31/12/2011 (c.d. esodati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; • per accordi collettivi di incentivo all'esodo <p>6.000 soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi) • Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro • <u>decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014</u>

Gli altri 10.130

Lavoratori di cui all'articolo 8 comma 11 della Legge di stabilità 2013 Criteri per la definizione della platea

MOBILITA' ORDINARIA O IN DEROGA

lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni

Interessati

- **1.800 lavoratori in mobilità ordinaria,**
- **760 in mobilità in deroga**

- Accordi sindacali in sede governativa e non governativa entro il 31/12/2011.
- La decorrenza della mobilità può essere entro il 30 settembre 2012
- Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (esclusa la finestra) e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

PROSECUTORI VOLONTARI

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011

PROSECUTORI VOLONTARI

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità entro la suddetta data

2.440 interessati

- Autorizzazione antecedente al 4/12/2011
- non rioccupati dopo l'autorizzazione o, se rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo determinato se il reddito conseguito dopo il 4 dicembre 2011 non supera € 7.500 lordi
- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 (non richiesto per chi era in mobilità al 4 dicembre 2011)
- decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014

LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SI È RISOLTO ENTRO IL 31/12/2011

(c.d. Esodati)

- per accordi **individuali** sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- per accordi **collettivi** di incentivo all'esodo

5.130 interessati

- Risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi intervenuti entro il 31 dicembre 2011
- Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro o, se rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo determinato se il reddito conseguito dopo il 30 giugno 2012 non supera € 7.500 lordi
- Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014

Decreto ministeriale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge